

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-6391 del 14/12/2022  |
| Oggetto                     | DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA DANA MOTION SYSTEMS ITALIA SRL DI REGGIO EMILIA - UNITA' PROD. VIA U. DEGOLA N.19 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2022-6719 del 14/12/2022   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia   |
| Dirigente adottante         | RICHARD FERRARI  |

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.32696/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl" – Reggio Emilia.**

### IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl"** avente sede legale in comune di **Reggio Emilia – Via L. Brevini n.1** - Provincia di Reggio Emilia, e stabilimento in comune di **Reggio Emilia – Via U. Degola n.19** concernente l'attività di lavorazione di meccanica generale, acquisita agli atti di ARPAE al PG/188782 del 29/12/2020 e le successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 31/01/2022 al PG/15316 ed in data 09/03/2022 al PG/39032;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Preso atto che relativamente alla matrice scarichi idrici la sopra richiamata domanda di AUA è relativa alla richiesta del titolo abilitativo per un punto di scarico S1, in pubblica fognatura, che raccoglie le acque provenienti da una torre evaporativa, le acque reflue di condensa dei compressori, le acque di rigenerazione del sistema di addolcimento e parte dei reflui derivanti dai servizi igienici dello stabilimento;

Viste le integrazioni acquisite al PG/15316 del 31/01/2022 con cui la Ditta, relativamente ai reflui adducanti al punto di scarico S1, ha specificato di chiedere il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per caratteristiche quali/quantitative poiché rispettano i valori limite fissati nella Tabella 1 al Capitolo 5 della DGR 1053/2003;

Tenuto conto che dallo stabilimento prendono origine due ulteriori punti di scarico con recapito in pubblica fognatura: il primo punto di scarico, denominato S2, raccoglie le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di parte dello stabilimento unitamente alle acque di un addolcitore aziendale dedicato al trattamento delle acque ad uso civile che, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, sono sempre ammesse in pubblica fognatura e non necessitano pertanto di autorizzazione espressa, mentre il secondo punto di scarico raccoglie le acque meteoriche del piazzale, ove si svolge solo transito mezzi, e delle coperture esterne allo stabilimento, le quali non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005. Entrambi i punti di scarico non sono pertanto ricompresi nella presente Autorizzazioni Unica Ambientale;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

**Acquisiti:**

- il parere di conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Reggio Emilia con atto acquisito in data 02/03/2022 al PG/35020;
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con PG/7895 del 19/01/2021 relativa alle emissioni in atmosfera;
- il nulla osta del Comune di Reggio Emilia acquisito al PG/35020 del 02/03/2022, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui industriali assimilati quali/quantitativamente ai domestici, in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di IRETI Spa n. RT002216-2022-P del 11/02/2022;

**Richiamate le seguenti disposizioni normative:**

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio di nuovo atto di Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

## determina

1) di dare atto che, come da nulla osta comunale PG/35020 del 02/03/2022 in premesso indicato, le acque reflue industriali prodotte dalla torre evaporativa, le acque reflue di condensa dei compressori e le acque di rigenerazione del sistema di addolcimento dell'acqua prelevata dall'acquedotto, sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs 152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n. 1053/2003;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl"** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via U. Degola n.19**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale   |
|--------------------------------|---|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.  |
| Acque                          | Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate quali/quantitativamente alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/2003. |
| Rumore                         | Comunicazione relativa all'impatto acustico.  |

3) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-482 del 01/02/2019 adottata da ARPAE e la successiva modifica non sostanziale DET-AMB-2020-1314 del 19/03/2020;

4) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

5) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

8) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

11) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

12) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale   |
|--------------------------------|---|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta "**DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl**" è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione di meccanica generale nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via U. Degola n.19** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.21 - MAGAZZINO CARICHE  
 EMISSIONE N.39 – PISTA CARRELLO E PORTELLO FORNI CEMENTAZIONE  
 EMISSIONE N.40 – LAVAPEZZI FINEPP  
 EMISSIONE N.41 – GRANIGLIATRICE  
 EMISSIONE N.43 – SBAVATRICI  
 EMISSIONE N.44 – CAPP A PER ATTACCO ACIDI  
 EMISSIONE N.45 – TORRE EVAPORATIVA  
 EMISSIONE N.46 – TRONCATRICE-SBAVATRICE

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **9 Gennaio 2023** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **23 Gennaio 2023**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

| Punto Emissione | Provenienza                           | Portata (Nmc/h)   | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti   | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE   |
|-----------------|---------------------------------------|---|-------------|--------------|--|-------------------------|--|
| E1              | BRUCIATORE GAS IN ECCESSO             |   |             |              |  |                         | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |
| E2              | PORTELLO CEMENTAZIONE FORNI           | EMISSIONE ELIMINATA   |             |              |  |                         |  |
| E3              | LAVATRICE                             | 1200  | 8           | 15           | ---  | ---                     |  |
| E4              | RAFFREDDAMENTO FORNO NITRURAZIONE     | 4000  | 8           | 24           | ---  | ---                     |  |
| E5              | POSTCOMBUSTORE FORNO DI NITRURAZIONE  | 1800  | 8           | 24           | Materiale Particellare<br>Ammoniaca<br>COV (C-Tot) | < 10<br>< 15<br>< 150   |  |
| E6              | RAFFREDDAMENTO FORNO NITRURAZIONE     | 4000  | 8           | 24           | ---  | ---                     |  |
| E7              | POSTCOMBUSTORE FORNO DI NITRURAZIONE  | 1800  | 8           | 24           | Materiale Particellare<br>Ammoniaca<br>COV (C-Tot) | < 10<br>< 15<br>< 150   |  |
| E12÷E17         | VENTILATORE ASPIRAZIONE AMBIENTE ARIA | 3000 Cad.   | 8           | 14           | ----   | ----                    |  |
| E18-E19         | RAFFREDDAMENTO FORNO NITRURAZIONE     | 4000 Cad.   | 8           | 24           | ----   | ----                    |  |
| E20             | LAVATRICE                             | 3000  | 8           | 15           | ----   | ----                    |  |
| E21             | MAGAZZINO CARICHE                     | 12000   | 8           | 24           | Materiale Particellare<br>Ammoniaca<br>COV (C-Tot) | < 10<br>< 15<br>< 150   | (*)  |
| E25             | BRUCIATORE GAS IN ECCESSO             |   |             |              |  |                         | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |
| E27÷E31         | VENTILATORE ASPIRAZIONE ARIA AMBIENTE | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06    |             |              |  |                         |  |
| E32÷E38         | TORRINI RICAMBIO ARIA AMBIENTE        | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06. |             |              |  |                         |  |

| Punto Emissione | Provenienza                                  | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti  | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------|---|-------------------------|------|
| E39             | PISTA CARRELLO E PORTELLO FORNI CEMENTAZIONE | 18400           | 8           | 24           | Materiale Particellare<br>Ammoniaca<br>COV (C-Tot)    | < 10<br>< 15<br>< 150   | (*)  |
| E40             | LAVAPEZZI FINEPP                             | 3000            | 8           | 15           | Sostanze Alcaline<br>Fosfati<br>Ammoniaca             | < 5<br>< 5<br>< 5       | (**) |
| E41             | GRANIGLIATRICE                               | 4800            | 8           | 10           | Materiale Particellare                                | < 10                    | (**) |
| E42             | SBAVATRICI                                   | 2500            | 8           | 14           | Materiale Particellare                                | < 10                    |      |
| E43             | TRONCATRICI                                  | 2500            | 8           | 14           | Materiale Particellare                                | < 10                    | (**) |
| E44             | CAPPA PER ATTACCO ACIDI                      | 1000            | 8           | 1,5          | Acido Nitrico<br>Acido Cloridrico<br>COV (come C-Tot) | < 5<br>< 5<br>< 50      |      |
| E45             | TORRE EVAPORATIVA                            | ----            | ---         | ---          | ----  | ----                    |      |
| E46             | TRONCATRICE-SBAVATRICE                       | 2500            | 8           | 14           | Materiale Particellare                                | < 10                    |      |

(\*) Per tale emissione trattandosi di attribuzione di denominazione corretta, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

(\*\*) Per tale emissione trattandosi di solo spostamento all'interno dello stabilimento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, dell'acido nitrico, dell'acido cloridrico, dell'ammoniaca, delle sostanze alcaline, dei fosfati e delle sostanze organiche volatili (Come C-Tot) devono essere usati i seguenti metodi:

| Parametro/Inquinante  | Metodi di misura   |
|---|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento      | UNI EN 15259:2008  |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione               | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )  | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)   |
| Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )                                   | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)   |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                              | UNI EN 14790:2017 (*)  |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                           | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici)<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                      |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | UNI EN 12619:2013 (*)  |

| Parametro/Inquinante  | Metodi di misura   |
|---|--|
| Acido Cloridrico (HCl)<br>Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl  | UNI EN 1911:2010 (*);<br>UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)  |
| Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> )   | ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico)  |
| Ammoniaca   | US EPA CTM-027;<br>UNI EN ISO 21877:2020(*)  |
| Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>  | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico);<br>Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1 |
| Sostanze alcaline   | Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401  |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. |  |

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.5 – 7 – 21 – 39 - 40 ed una frequenza almeno annuale per l'emissione n.41 – 42 – 43 – 44 - 46.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi

come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

6) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

7) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/188782 del 29/12/2020 e le successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 31/01/2022 al PG/15316 ed in data 09/03/2022 al PG/39032;

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

Nello stabilimento la Ditta svolge attività di lavorazione di riduttori su quali si effettuano trattamenti termici di nitrurazione e cementazione, alcune lavorazioni meccaniche e prove metallografiche.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico S1, in pubblica fognatura, che raccoglie le acque provenienti da una torre evaporativa, le acque reflue di condensa dei compressori, le acque di rigenerazione del sistema di addolcimento.

Per le tipologie di reflui industriali di cui sopra la Ditta ha richiesto l'assimilazione alle acque reflue domestiche in base ad equivalenza qualitativa allegando certificati analitici. Il gestore del Servizio Idrico Integrato, che esprime parere di competenza, e il Comune si sono espressi favorevolmente. Tali acque sono pertanto state classificate come acque reflue industriali quali/quantitativamente assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/2006 e del Cap 5 della DGR 1053/2003.

Nel medesimo punto di recapito S1, a valle del pozzetto individuato per il controllo delle acque reflue assimilate alle domestiche, confluiscono anche parte dei reflui domestici derivanti dai servizi igienici dello stabilimento;

Le acque reflue confluenti nei punti di scarico S1, prima dell'immissione in pubblica fognatura, non sono sottoposte a trattamento.

Nell'area sono presenti altri due punti di scarico in pubblica fognatura, non oggetto della presente Autorizzazione. Il primo punto di scarico, denominato S2, raccoglie le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di parte dello stabilimento unitamente alle acque di un addolcitore aziendale dedicato al trattamento delle acque ad uso civile che, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, sono sempre ammesse in pubblica fognatura e non necessitano pertanto di autorizzazione espressa, mentre il secondo punto di scarico raccoglie le acque meteoriche del piazzale, utilizzato solo per il transito dei mezzi, e delle coperture esterne allo stabilimento le quali non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto pubblico.

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e dei punti di scarico è la Tavola denominata "pianta piano terra SCARICHI IDRICI", datata dicembre 2020, acquisita con la documentazione registrata al PG/188782 del 29/12/2022.

### **Prescrizioni:**

- 1) Per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla D.G.R. 1053/2003 e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di scarichi;
- 2) I reflui, al punto individuato per il controllo delle acque reflue assimilate alle domestiche e prima della confluenza delle acque reflue domestiche, dovranno rispettare i limiti della Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003;

- 3) Il pozzetto di ispezione, individuato per il controllo dello scarico, deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere reso accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione;
- 4) Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione;
- 5) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;
- 6) I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;
- 7) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 8) E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
- 9) È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli, materiali solidi e qualsiasi altro rifiuto derivante dall'attività svolta;
- 10) I manufatti a servizio della rete fognaria adducente alla pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2;

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale, emerge per lo stato attuale e futuro il rispetto dei limiti assoluti di immissione presso le posizioni oggetto di misura e il rispetto del criterio differenziale all'abitazione studiata.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**